

**Ordinanza  
sul coordinamento della politica della Confederazione  
in favore delle piccole e medie imprese  
(OCPPMI)**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 8, 55 e 57 della legge del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

*ordina:*

**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1**           Scopo

La presente ordinanza ha lo scopo:

- a. di migliorare il coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (PMI); e
- b. di facilitare l'adozione e l'attuazione di misure destinate a ridurre l'onere amministrativo delle imprese.

**Art. 2**           Informazione

I Dipartimenti, gli uffici e i servizi dell'Amministrazione federale (unità amministrative) informano i servizi competenti della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) quando un progetto o un compito nel loro ambito di competenza possono avere un impatto importante sulle PMI e sull'onere amministrativo delle imprese in generale.

**Sezione 2: Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle PMI**

**Art. 3**           Istituzione

Il Consiglio federale istituisce un Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPMI).

RS .....

<sup>1</sup> RS 172.010

**Art. 4**            Compiti

L'OCPMI svolge i compiti seguenti:

- a. coordina in uno stadio precoce le attività svolte dalla Confederazione in tutti gli ambiti concernenti le PMI;
- b. sorveglia l'attuazione delle misure adottate dal Consiglio federale per ridurre l'onere amministrativo delle imprese;
- c. formula raccomandazioni destinate alle unità amministrative.

**Art. 5**            Composizione

L'OCPMI è composto del direttore o di un membro della direzione:

- a. dell'Ufficio federale di statistica (UST);
- b. dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
- c. dell'Ufficio federale di giustizia (UFG);
- d. dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI);
- e. dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);
- f. dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD);
- g. della SECO;
- h. dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG);
- i. dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT); e
- j. dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

**Art. 6**            Sedute e presidenza

<sup>1</sup> L'OCPMI si riunisce almeno due volte l'anno.

<sup>2</sup> È presieduto dal rappresentante della SECO.

<sup>3</sup> A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute dell'OCPMI anche rappresentanti di unità amministrative diverse da quelle enumerate nell'articolo 5.

**Art. 7**            Procedura decisionale

<sup>1</sup> Le unità amministrative rappresentate nell'OCPMI adottano e attuano di comune accordo e all'unanimità le misure necessarie a una cooperazione e un coordinamento efficaci. Se non giungono a un accordo, sottopongono senza indugio al Consiglio federale i dossier controversi.

<sup>2</sup> Le raccomandazioni non vincolanti destinate alle unità amministrative sono adottate alla maggioranza dei voti dei membri permanenti dell'OCPMI. È permessa l'astensione dal voto. A parità di voti, il voto del presidente conta doppio.

**Art. 8** Segreteria

<sup>1</sup> La SECO funge da segreteria dell'OCPMI.

<sup>2</sup> La segreteria stabilisce l'ordine del giorno delle sedute in base alle consultazioni precedenti e alle proposte delle unità amministrative rappresentate nell'OCPMI.

**Sezione 3: Forum PMI**

**Art. 9** Compiti

Il Forum PMI svolge i compiti seguenti:

- a. si pronuncia nell'ambito delle procedure di consultazione esprimendo il punto di vista delle PMI;
- b. analizza le regolamentazioni vigenti che causano un forte onere amministrativo alle imprese;
- c. propone alle unità amministrative competenti semplificazioni e regolamentazioni alternative.

**Art. 10** Composizione

<sup>1</sup> Il Forum PMI è composto:

- a. da un membro della direzione della SECO;
- b. da almeno sette imprenditori attivi in settori diversi dell'economia;
- c. da un rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica;
- d. da un rappresentante dei centri di creazione di imprese.

<sup>2</sup> I membri e la presidenza del Forum PMI sono nominati dal Dipartimento federale dell'economia.

**Art. 11** Sedute e co-presidenza

<sup>1</sup> Il Forum PMI si riunisce di regola sei volte l'anno.

<sup>2</sup> È presieduto congiuntamente da un membro della cerchia degli imprenditori e dal membro della direzione della SECO.

<sup>3</sup> A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Forum PMI anche rappresentanti di altre unità amministrative e di organizzazioni economiche.

**Art. 12**            Compiti della SECO

<sup>1</sup> La SECO funge da segreteria del Forum PMI.

<sup>2</sup> La SECO svolge i test di compatibilità PMI e le analisi concernenti le regolamentazioni che il Forum PMI è incaricato di esaminare. Di regola coordina i test di compatibilità PMI con le analisi dell'impatto della regolamentazione.

**Art. 13**            Informazione delle commissioni parlamentari

<sup>1</sup> Il Forum PMI trasmette una copia dei suoi pareri alle commissioni parlamentari interessate.

<sup>2</sup> I membri del Forum PMI sono a disposizione delle commissioni parlamentari per presentare i risultati dei loro lavori.

**Sezione 4:    Valutazione e rapporto**

**Art. 14**

<sup>1</sup> L'OCPMI e il Forum PMI valutano periodicamente le loro attività.

<sup>2</sup> Una volta per legislatura presentano un rapporto al Consiglio federale e al Parlamento.

**Sezione 5:    Modifica del diritto vigente**

**Art. 15**

L'ordinanza del 14 giugno 1999<sup>2</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia è modificata come segue:

*Art. 5 cpv. 2 lett. 1*

<sup>2</sup> La SECO persegue in particolare i seguenti obiettivi:

1. facilitare l'adozione e l'attuazione di misure finalizzate a ridurre l'onere amministrativo delle piccole e medie imprese (PMI) come pure ad assicurare la coerenza della politica della Confederazione in favore delle PMI.

<sup>2</sup> RS 172.216.1

**Sezione 6: Entrata in vigore**

**Art. 16**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2007.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

